

**PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI "VITA INDIPENDENTE ATTIVATI
MEDIANTE L'ASSUNZIONE DI ASSISTENTE/I PERSONALE/I"
REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE**

PREMESSA

I principi di questo documento si ispirano all'articolo 19 "Vita indipendente e inclusione nella società" della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità alle quali si riconosce il diritto di vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone per favorirne l'integrazione e la partecipazione. Le persone con disabilità devono poter scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza, dove e con chi vivere; devono avere accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi impedendone l'isolamento e la segregazione.

Art. 1 Finalità ed obiettivi

Per "Vita Indipendente" si intende la possibilità, per una persona adulta con disabilità grave, di autodeterminarsi e di poter vivere come chiunque avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta. Ciò che differenzia l'intervento di Vita Indipendente da altre azioni più di carattere assistenziale, si concretizza soprattutto nella modificazione del ruolo svolto dalla persona con disabilità che abbandona la posizione di "oggetto di cura" per diventare "soggetto attivo" che si autodetermina.

Questo obiettivo presuppone l'esistenza di un progetto globale di vita, con il quale, alla persona con disabilità, viene assicurata la possibilità di determinare, anche in collaborazione con il sistema dei servizi e sulla base della valutazione dell'U.V.I. (Unità di Valutazione Integrata) il livello di prestazioni assistenziali di cui necessita, i tempi, le modalità attuative (che possono prevedere varie tipologie di intervento, sia disgiuntamente che in connessione tra loro), la scelta degli assistenti personali e la gestione del relativo rapporto contrattuale.

L'obiettivo caratterizzante dei percorsi di vita indipendente, modalità innovativa nel sistema dei servizi socio-assistenziali, è che la persona con disabilità sceglie e assume direttamente, con regolari rapporti di lavoro, il/i proprio/i assistente/i, ne concorda direttamente mansioni, orari e retribuzione e ne rendiconta, secondo quanto indicato dal presente allegato, la spesa sostenuta a questo titolo. Appare evidente, quindi, come anche il reperimento e la preparazione dei propri assistenti personali, diventino elementi fondamentali al fine di concretizzare un vero progetto di Vita Indipendente.

Art. 2 Tipologia di interventi

Fra gli interventi individuati nella legge n. 104/1992 il presente atto fa riferimento specificatamente all'art. 39, comma 2, lettera L-ter che afferma la necessità di "... disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia", (lettera aggiunta dall'art.1 della legge n. 162 del 21/05/1998).

A tal fine il disabile presenta una proposta che definisce il progetto assistenziale personalizzato con specifica attenzione al conseguimento di obiettivi di "Vita Indipendente", parità di opportunità ed integrazione sociale. La commissione di valutazione sulla base della progettualità presentata e in collaborazione con il richiedente definisce le azioni da implementare che, nel piano personalizzato, sono indirizzate nei seguenti ambiti:

- cura della persona: alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare, ecc.;
- assistenza personale: nelle attività domestiche, sul lavoro, per lo studio, ecc.;
- interventi per l'accessibilità e la mobilità: spostamenti, commissioni, uscite, ecc.;

La quantificazione dell'ammontare di ore e del finanziamento del progetto è frutto di un confronto fra l'interessato e l'U.V.I. in cui si terrà conto delle risorse complessive disponibili. Le attività previste fanno riferimento tutte ad interventi centrati sulla persona con disabilità per favorirne la domiciliarità. ***Non rientrano in tale ambito di finanziamento, gli interventi gestiti in strutture di accoglienza residenziale o semiresidenziale e tutte le prestazioni sanitarie assicurate dai LEA.***

Art. 3 Destinatari - Priorità

I destinatari del progetto Vita Indipendente sono esclusivamente le persone disabili con capacità di esprimere direttamente, o attraverso un amministratore di sostegno, la propria volontà, di età compresa fra 18 ed i 65 anni, in possesso della certificazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, che intendono realizzare il proprio progetto di vita individuale attraverso la conduzione delle principali attività quotidiane compreso l'esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti di figli a carico, e/o attività lavorative in essere o in progetto, e/o attività scolastico formative finalizzate a configurazioni lavorative.

Ai fini della concessione dell'aiuto economico saranno considerati **elementi di priorità**:

- **i disabili in età tra i 18 e i 45 anni che sono impegnati in un percorso scolastico e/o lavorativo e/o con figli a carico.**

Art. 4 Documentazione necessaria

Il progetto di Vita Indipendente, predisposto su apposito modulo, dovrà essere presentato nei luoghi e con le modalità previste dai singoli avvisi pubblici emanati dall'ente gestore, corredato da:

1. attestazione di handicap (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), accompagnata da una adeguata ed aggiornata documentazione sanitaria;
1. progetto personalizzato con precisazione delle richieste/proposte, della tempistica, delle possibili tipologie di intervento, della descrizione e quantificazione delle necessità, dei relativi costi e dichiarazione di assunzione di responsabilità;
2. dichiarazione, da parte del richiedente, della piena autonomia nella individuazione degli Assistenti Personali con i quali contrarrà un rapporto di lavoro regolare;

presentazione del reddito personale con riferimento alla situazione economica del solo assistito desumibile dalla dichiarazione dei redditi: reddito Unico o CUD (in termini di conoscenza della situazione o della condizione abitativa). Il Reddito individuale a ogni titolo percepito (ivi inclusi redditi non fiscalmente rilevanti) non deve essere superiore a € 20.000,00.

Art. 5 La commissione di valutazione - UVI

La U.V.I., con il supporto delle figure professionali competenti, valuta tutti gli interventi già in atto (socio-sanitari e sociali), accerta che siano presenti le condizioni di Vita Indipendente e definisce le istanze da

soddisfare tenendo conto dei criteri di valutazione indicati nella specifica modulistica appositamente predisposta, convertendo, ove necessario, anche gli interventi già in atto e recuperandone le relative risorse impiegate.

Art. 6 Contributo mensile

In relazione agli obiettivi del progetto individuale annuale, viene concesso un contributo con cadenza mensile compreso tra un minimo di € 620,00 ed un massimo di € 800,00.

E' fatta salva la possibilità da parte dell'Ambito B04 di finanziare progetti che richiedano un contributo mensile inferiore alla soglia minima attestata la sussistenza di obiettivi di autodeterminazione, pari opportunità e integrazione sociale. Si specifica che l'erogazione del contributo mensile decorre dalla data di assunzione dell'assistente/i personale/i dietro presentazione del relativo contratto di lavoro.

Art. 7 Invito a presentare progetti

Il soggetto interessato dovrà inviare la domanda per l'attivazione del progetto di Vita Indipendente presso l'Ufficio di Piano dell'Ambito B04 Ente capofila Comune di Cerreto Sannita e/o presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza.

Art. 8 Valutazione dei progetti

La U.V.I., integrata dalle figure professionali coinvolte nella valutazione progettuale, valuta i Progetti presentati attenendosi ai seguenti criteri:

- **Gravità funzionale**, intesa come limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana e di tutte quelle azioni che la persona con disabilità non può svolgere direttamente;
- **Tipologia degli Obiettivi Specifici di Vita Indipendente** (percorsi di studio e/o lavorativi e/o carichi familiari e/o attività di rilevanza sociale, azioni comuni di vita quotidiana);
- **Consapevolezza** del richiedente nella gestione del piano personalizzato con precisazione delle richieste, tempistica, descrizione e quantificazione delle necessità di assistenza personale, relativi costi e diretta assunzione di responsabilità;
- **Minori Risorse Assistenziali**: è opportuno tenere in considerazione eventuali rinunce da parte dell'interessato a servizi in atto;
- **Condizione Familiare**,
- **Condizione Abitativa ed Ambientale**.

In base ai criteri di valutazione e delle risorse assegnate ed erogate, ogni U.V.I. attiverà i progetti ritenuti congrui.

Il finanziamento del progetto, inoltre, potrà essere, in riferimento a modifiche sostanziali e certificate delle condizioni personali o di salute dell'interessato, se le risorse dedicate lo consentono, rimodulato e rivisto periodicamente dalla U.V.I., al fine di valutarne l'efficacia e l'appropriatezza rispetto all'intervento avviato.

L'Ambito può integrare, con risorse proprie, la copertura finanziaria per la realizzazione dei progetti individuali.

Art. 9 L'intervento con assistente/i personale/i

L'interessato sceglie autonomamente i propri assistenti personali ed è tenuto a regolarizzarne il rapporto in modo formale, nel rispetto della normativa vigente.

Per l'individuazione dell'assistente personale la persona con disabilità può ricorrere a:

- personale privato, con regolare rapporto di lavoro, scelto da lei stessa;
- personale di cooperative sociali o di associazioni accreditate/convenzionate con l'ASL o con l'Ambito, con il quale la persona intrattiene un rapporto contrattuale diretto.

Non è previsto assumere parenti e/o affini, entro il terzo grado, nel ruolo di assistente/i personale/i. La titolarità e la responsabilità nella scelta e nella gestione del rapporto di lavoro è esclusivamente del richiedente. *A suo carico sono anche gli oneri assicurativi e previdenziali riguardanti gli assistenti impiegati che devono essere coperti dall'importo riconosciuto.*

La persona con disabilità deve essere consapevole che l'assunzione di assistenti personali, in forma privata e diretta, comporta un suo impegno nel ruolo di datore di lavoro, con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono e che, l'erogazione del finanziamento, avverrà solo a seguito della regolarizzazione della tipologia contrattuale di lavoro prescelta.

Art. 10 Rendicontazione delle spese

Sono riconosciute come rimborsabili esclusivamente le spese per l'assistente/i personale/i. La rendicontazione delle spese di assistenza va presentata dalla persona con disabilità e/o dall'amministratore di sostegno.

Dell'importo riconosciuto, escluso il 10% per il quale è consentita l'autodichiarazione, andrà presentata una rendicontazione trimestrale dei versamenti contributivi e previdenziali previsti dall'assunzione dell'assistente personale, con l'aggiunta in copia degli estremi giustificativi di spesa probanti.

Dato il rischio elevato, per i soggetti ai quali si riconosce il contributo, di incorrere in situazioni impreviste legate al loro stato di salute, dall'importo riconosciuto - oltre al 10% di cui sopra - è anche consentito in modo facoltativo, di avvalersi dell'utilizzo dei vouchers di cui e secondo le modalità della circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2009, al di fuori del regolare contratto di assunzione del proprio/i assistente/i personale/i.

I vouchers potranno essere utilizzati per la regolarizzazione di prestazioni occasionali di tipo accessorio solo fino al raggiungimento complessivo massimo di € 2.000,00 (€ duemila/00) lordi annui per il committente, e dovranno rientrare nelle modalità di rendicontazione di cui al presente paragrafo.

Art. 11 Revoca del progetto e del finanziamento

L'Ambito B04 è tenuto, attraverso il responsabile del settore II del Comune capofila istruito dal personale dell'Ufficio di Piano all'uopo indicato, a contestare, per iscritto, alla persona interessata, eventuali inadempienze, assegnando un termine per la loro giustificazione.

Le inadempienze che possono determinare la revoca del finanziamento del progetto sono:

- destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nel presente atto di indirizzo;
- inadempienze agli obblighi assunti con gli Enti gestori;
- documentazione di spesa non pertinente;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali nei riguardi dell'assistente/i personale/i;
- mancato rispetto di quanto previsto a livello progettuale.

Cerreto Sannita,